



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte di Appello di Firenze**

Sezione III Penale, composta dai Magistrati:

1. *Martuscelli* Dott. *Silvia* Presidente  
 2. *Mari* Dott. *Paola* Consigliere  
 3. *Frani* Dott. *Anna* Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal  
Dott. *Paola Mari*

sentiti il Procuratore Generale l'appellante e i difensori. *e Av. A. Miccoli e Av. E. Turco per s) e 2) Av. F. Francesco per il Resp. Civile Soc. CIS SRL e Av. F. D'Angelo anche in sost. Av. P. Bonaiuti; Av. E. Di Salvo e Av. F. Meuca per le pp. cc.*  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento penale nei confronti di:

- 1) CAPOCCI MAURIZIO**, nato a Terranuova Bracciolini il 4.06.1956 ed ivi residente in Frazione Castiglion Umbertini, 43. Dom. eletto.  
**2) TIBO GIORGIO**, nato a Castiglion del Lago il 30.11.1953 e residente in Via E. Nesti, 41/A in Montale. Dom. dich.

*Contumaci*

**IMPUTATI**

a) dei reati di cui agli artt. 113 ed 81 c.p., artt. 19 n. 8 in relazione all'art. 9/1 e. ed allegato 1 paragrafo A, punto 4 del D.Lvo 133/05, perché in cooperazione tra loro il Tibo Giorgio in qualità di Presidente del C. di A. ed il Capocci Maurizio in qualità di Resp.le dell'Impianto, della ditta "CIS SRL" gestore del Termovalorizzatore dei Montale, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento di rifiuti, superano i valori limite di emissione di cui all'allegato 1, paragrafo A, punto 4) riferiti a Diossine e Furani

N° *3026* Reg.Sent

N° **2873/13** Reg.Gen.

N° **2865/07** N.R.

N° ..... Camp.Pen

**SENTENZA**

In data *17.09.2015*

Li, .....

Fatte schede e comunicazione elettorale

**Il Cancelliere**

Li, .....

Trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen. Sede e Questura di.....

**Il Cancelliere**

*me*

(PCDD+PCDF, fissati in 0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup>) rilevati analiticamente il 11/07/07 (Rapporto di prova n. 2007-2927 dell'11.07.2007) dal Lab. ARPAT come 0,647 ng. I-TEQ/Nm<sup>3</sup>, con valore di incertezza di 0,167 ng. I-TEQ/Nm<sup>3</sup> (prelievo del 3.05.2007), e ulteriormente rilevanti analiticamente il 27/07/07 (Rapporto di prova n. 2007-3132 del 27.07.2007) dal Lab. ARPAT come 0,370 ng. I-TEQ/Nm<sup>3</sup> con valore di incertezza di 0,080 ng. I-TEQ/Nm<sup>3</sup> (prelievo del 19.07.2007);

Commesso in Montale (PT), in data antecedente e sino al 3.05.2007 e, in data antecedente e sino al 19.07.2007.

b) dei reati di cui agli artt. 113 ed 81 c.p., art. 19 punto 5 in relazione all'art. 16/3 c. del D.Lvo 133/05; perché in cooperazione tra loro, nelle qualità e condizioni descritte al capo che precede, effettuavano attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti superando i valori limite di emissione riferiti a Diossine e Furani (PCDD+PCDF) come descritti al capo sub A), mantenendo in funzione l'impianto per più di quattro ore consecutive dal momento in cui erano venuti a conoscenza del fatto (6.06.2007; 27.06.2007 e 12.07.2007), ovvero sino alle ore 14,00 del 21.07.2007, così superando il limite temporale previsto nel caso. Commesso in Montale (PT) dal 6.06.2007 sino al 21.07.2007.

c) dei reati di cui agli artt. 113, 81 e 674 c.p., perché in cooperazione tra loro, nelle qualità, modi e tempi indicato al capo A), gettavano in luoghi di pubblico transito cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e comunque nel caso in contesto, non consentito dalla Legge, provocavano emissioni di gas, vapori e fumo atti a cagionare offesa o molestie alle persone;

Commesso in Montale (PT), in data antecedente e sino al 3.05.2007 e, in data antecedente e sino al 21.07.2007.

## APPELLANTI

Gl'imputati avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in data 29.02.2012 che, Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiarava Capocci Maurizio e Tibo Giorgio colpevoli dei reati a loro ascritti al capo a) e al capo c) della rubrica, limitatamente all'episodio commesso in data antecedente e sino al





rispettivamente 19.07.2007 e 21.07.2007 nonché del reato a loro ascritto al capo b) della rubrica e, applicata la continuazione, li condannava alla pena di anni 1 e mesi sei di arresto ed €. 30.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 164 c.p., disponeva che la pena rimanga sospesa nei termini di legge.

Visti gli artt. 538 e ss. condannava Capocci Maurizio e Tibo Giorgio e in solido con loro Cis s.r.l. a risarcire il solo danno morale patito da ciascuna delle costituite parti civili che, che liquidava nella misura di €. 400,00 per Legambiente Pistoia ed €. 1.000,00 per ciascuna delle altre parti civili costituite nonché alla rifusione delle spese legali sostenute che si liquidavano in complessivi €. 4.500,00 a favore delle parti civili assistite dall'avv. Federico D'angelo, in €. 2.000,00 a favore delle parti civili assistite dall'Avv. Erica Battaglia, €. 2.000,00 a favore delle parti civili assistite dall'avv. Elena Di Salvio ed €. 800,00 a favore di Legambiente assistita dell'Avv. Bonaiuti, oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p. assolveva Capocci Maurizio e Tibo Giorgio per i reati a loro ascritti ai capi a) e c) limitatamente all'episodio commesso in data antecedente e sino al 3.05.2007.

Visto l'art. 544 co. 30 c.p.p. fissava in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi della sentenza.

Le parti hanno così concluso:

**Conclusioni:**

**P.G.:** ndp per intervenuta prescrizione, conferma nel resto;

**Parte civile:** conferma della sentenza;

**Difensori:** per entrambi gli imputati si riportano ai motivi di appello.

\* \* \* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza emessa in data 29.2.2012 dal Tribunale di Pistoia gli imputati CAPOCCI MAURIZIO e TIBO GIORGIO venivano condannati ciascuno alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed euro 30.000 di ammenda, dichiarata sospesa, per i reati di cui agli artt. 19 n. 8 in relazione all'art. 9 c.1 D.Lgs. n. 133/2005, art. 19 punto 5 in relazione all'art. 16 c.3 D.Lgs. n. 133/2005 e 674 cp commessi dal CAPOCCI solo sino al 19.7.2007 e dal TIBO sino al 21.7.2007, nonché condannati, in solido con il responsabile civile C.I.S. s.r.l., a risarcire il danno morale subito da tutte le parti civili costituite; detti imputati venivano invece assolti, ai sensi dell'art. 530 c.2 cpp, dai medesimi reati contestati come commessi sino al 3.5.2007.


Il giudice ricostruiva i fatti in base ai documenti acquisiti e alle molte testimonianze ascoltate, e riteneva provato che in più occasioni il termovalorizzatore sito in Montale, gestito dalla C.I.S. srl di cui era legale rappresentante il TIBO mentre il CAPOCCI ricopriva il ruolo di responsabile dell'impianto, aveva superato i limiti di emissione delle diossine e dei furani, come accertato in particolare il 3.5.2007 e il 19.7.2007, così violando non solo le norme specifiche previste dal D.Lgs. n. 133/2005 ma anche il divieto di emissioni nocive previsto dall'art. 674 cp; inoltre i predetti imputati avevano mantenuto in funzione l'impianto per più di quattro ore consecutive dopo l'accertamento del primo sfioramento, così commettendo un ulteriore reato. Infatti L'ARPAT, che effettuava campionamenti periodici su detto impianto, nell'analizzare il campione prelevato il 3.5.2007 aveva accertato il superamento dei parametri di legge per le due molecole sopra indicate (che in quel periodo venivano misurate dalla predetta Agenzia solo mediante campionamenti annuali e non in modo continuativo come avveniva per le emissioni dei cosiddetti "macroinquinanti"), ed aveva quindi proceduto a verificarne le cause. Secondo il giudice tale verifica non aveva portato ad un risultato scientificamente certo, potendo lo sfioramento essere stato causato o da una errata gestione della combustione, con produzione anomala di diossine, o a problemi legati al carbone attivo usato per filtrare le emissioni e depurarle dalle sostanze tossiche, che poteva essere stato di cattiva qualità o usato in quantità insufficiente, o ad entrambe queste condotte: egli riconosceva che era stato dimostrato che il carbone attivo usato in quel periodo, e proveniente da un nuovo fornitore, non aveva le caratteristiche promesse, come era stato accertato da un Accertamento Tecnico Preventivo appositamente richiesto al giudice civile dal gestore del termovalorizzatore subito dopo la chiusura dell'impianto, ma riteneva non certo che la cattiva qualità di tale prodotto fosse l'unica causa del superamento dei valori delle emissioni tossiche perché non vi era la prova che il carbone attivo in uso nei filtri al momento di tali superamenti provenisse dal nuovo fornitore, e non poteva neppure escludersi che venisse utilizzata una quantità di carbone insufficiente per abbattere le diossine dei fumi prodotti dall'inceneritore. Stante il mancato accertamento delle cause del superamento dei limiti, il giudice riteneva non provata alcuna responsabilità penale degli imputati quanto al superamento rilevato il 3.5.2007: non era infatti possibile individuare la condotta negligente che essi avrebbero tenuto o la violazione di una specifica regola di condotta nella gestione dell'impianto stesso. Con riferimento al superamento misurato il 19.7.2007, invece, il giudice riteneva provata una simile responsabilità: infatti i gestori dell'impianto erano tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti

TE  
D'APP.

opportuni per evitare il superamento dei limiti stabiliti dalla legge per le emissioni nocive, in presenza di un evento dannoso prevedibile ed evitabile, e se in occasione del primo sfioramento non era provata la prevedibilità dell'evento, appunto per il mancato accertamento delle sue cause, in occasione del superamento accertato il 19.7.2007 l'evento dannoso non era semplicemente prevedibile ma era addirittura conosciuto o conoscibile dai gestori dell'impianto, che quindi avevano in quel momento il dovere di evitare con qualunque mezzo la emissione di sostanze inquinanti, che essi sapevano essere in corso. Infatti essi, venuti a conoscenza dell'esito dell'analisi del campione prelevato il 3.5.2007 e quindi venuti a conoscenza del fatto che l'impianto superava i limiti di emissione, avrebbero dovuto intervenire immediatamente per ricondurre tali emissioni nei parametri di legge, qualunque fosse la causa di tale evento, se necessario disponendo lo spegnimento dell'impianto stesso. Il giudice riteneva in particolare accertato che gli imputati, nelle predette qualità quanto al CAPOCCI di responsabile dell'impianto e quanto al TIBO di legale rappresentante sia della società proprietaria, la CIS spa, sia della società che lo gestiva, la CIS srl, avevano conosciuto i risultati di quel primo campionamento prima del successivo, compiuto il 19.7.2007, ed avevano avuto quindi il tempo di intervenire per interrompere le emissioni nocive. Secondo il giudice era infatti dimostrato, attraverso le testimonianze ascoltate, che il CAPOCCI era a conoscenza dello sfioramento accertato il 3.5.2007 sin dal 6.6.2007 e comunque lo era sicuramente divenuto il 27.6.2007, all'esito della rinnovazione delle analisi sui campioni effettuata, tramite un laboratorio privato, dalla stessa società che gestiva l'impianto; quanto al TIBO, invece, era certo sia che egli rivestiva una posizione di garanzia in merito alla gestione dell'impianto, sia che egli era venuto a conoscenza del superamento dei limiti di emissione quanto meno il 17.7.2007, in quanto il Sindaco del Comune di Montale aveva riferito che in quel giorno o il giorno successivo, essendo stato informato di detto superamento, si era recato a parlarne con il TIBO. Secondo il giudice, quindi, entrambi gli imputati avevano il dovere di intervenire, prima del 19.7.2007, per evitare la emissione di sostanze nocive oltre i limiti di legge, di cui erano a conoscenza, e non avendo tenuto alcuna condotta diretta ad evitare la prosecuzione del superamento dei limiti dovevano essere ritenuti responsabili, per colpa, del superamento accertato dall'ARPAT il 19.7.2007 con un nuovo campionamento; la loro condotta costituiva poi anche il reato di cui all'art. 674 cp, che non era assorbito da quello di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 133/2005, nonché il reato di cui agli artt. 16 e 19 D.Lgs. n. 133/2005, che puniva il superamento del limite massimo di durata del funzionamento di un impianto in caso di sfioramento dei limiti di emissione. Quanto a quest'ultimo reato, in particolare, il giudice riteneva applicabile al caso di specie l'art. 16 c.3 L. cit. che stabilisce appunto un limite massimo di quattro ore per il funzionamento di un impianto in cui sia stato accertato il superamento dei limiti di emissione: i due imputati avrebbero quindi dovuto procedere allo spegnimento del termovalorizzatore una volta venuti a conoscenza dell'avvenuto superamento, anche per rispettare tale limite imposto dalla legge, mentre esso era stato spento solo il 21.7.2007, dopo la notifica dell'ordinanza di chiusura emessa dal Sindaco di Montale il 18.7.2007. Il giudice condannava poi gli imputati e il responsabile civile CIS srl al risarcimento del danno subito dalle varie parti civili costituite, peraltro ritenendo provato solo un danno morale.

Contro questa sentenza hanno proposto appello il citato responsabile civile C.I.S. srl ed entrambi gli imputati, con separati atti.

Il responsabile civile CIS srl, società gestore dell'impianto, ha sostenuto in primo luogo che non è provata la sussistenza del reato di superamento del limite nelle emissioni nocive con riferimento al campionamento eseguito il 19.7.2007, non perché tale sfioramento non sia stato accertato ma perché esso non è conseguenza di errori o negligenze da parte della società che gestiva l'impianto o dei suoi rappresentanti e dipendenti. Infatti, secondo questo appellante, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado la causa



dello sforamento era sicuramente da attribuire alla cattiva qualità del carbone inviato da un nuovo fornitore, essendo stato accertato che esso non aveva le caratteristiche richieste ed aveva in particolare un contenuto ridotto proprio dei componenti necessari per l'abbattimento delle sostanze nocive; non vi erano invece dubbi circa il dosaggio del carbone attivo nei filtri, rimasto sempre quello idoneo per un corretto abbattimento delle emissioni, e circa le modalità della combustione, anch'esse rimaste sempre corrette anche nei periodi di accertamento dello sforamento, mentre i testi avevano dichiarato che il carbone in uso in tali periodi era solo quello proveniente dal nuovo fornitore. L'evento era quindi ascrivibile solo a fatti non dipendenti dalle condotte degli imputati, che dovevano essere qualificati come un "caso fortuito" ai sensi dell'art. 45 cp, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e quindi ad escludere la sussistenza dei reati di cui agli artt. 9 e 19 D.Lgs. n. 133/2005 e all'art. 674 cp. Quale secondo motivo di appello il responsabile civile negava poi la sussistenza del reato di cui agli artt. 16 e 19 n. 5 D.Lgs. n. 133/2005 per avere gli imputati mantenuto in funzione l'impianto per oltre quattro ore dopo l'accertamento del superamento dei limiti di emissione: secondo questo appellante, infatti, la norma in questione era impossibile da applicare in caso di superamento dei limiti di emissione di alcune sostanze, come le diossine, che non erano soggette ad una misurazione di continuo, perché anche il solo campionamento di dette sostanze doveva protrarsi per otto ore e comunque era possibile compiere, in un tempo superiore alle quattro ore, interventi idonei per eliminare il problema. La stessa ARPAT e il Sindaco del Comune di Montale avevano dimostrato di non interpretare tale norma nel senso di imporre l'immediata sospensione delle emissioni dal momento che, nonostante l'esito del campionamento effettuato il 3.5.2007, non avevano immediatamente ordinato lo spegnimento dell'impianto ma avevano disposto l'effettuazione di un nuovo campionamento, con conseguente mantenimento in funzione dell'inceneritore ancora per alcuni giorni. Il responsabile civile contestava poi la correttezza delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, lamentando che il giudice lo aveva condannato a risarcire tutte le parti civili mentre solo alcune di esse avevano presentato domande di risarcimento nei confronti della CIS srl, e sostenendo la insussistenza anche del danno morale liquidato dal giudice, stante la irrilevanza sulla salute privata delle emissioni nocive accertate e la conseguente inesistenza di una sofferenza psichica e di un qualsiasi pregiudizio delle singole persone offese: chiedeva perciò il rigetto delle domande di tutte le parti civili o in via subordinata la limitazione dell'onere del risarcimento solo in favore di coloro che avevano chiesto la condanna del responsabile civile.

L'imputato TIBO proponeva appello non contestando il verificarsi dei superamenti di cui alle imputazioni, ma sostenendo di non essere responsabile di alcun reato. Quanto ai reati a lui ascritti ai capi A) e C) per non avere impedito il superamento accertato il 19.7.2007 egli affermava che il giudice di primo grado lo aveva ritenuto responsabile per non essersi attivato per conoscere i risultati del campionamento eseguito dall'ARPAT il 3.5.2007 e per non avere adottato i necessari accorgimenti, fino alla chiusura dell'impianto, dopo averli conosciuti, ma entrambe queste valutazioni non erano corrette: quanto alla prima non era suo dovere, quale presidente del Consiglio di Amministrazione della CIS srl, attivarsi per conoscere detto risultato, essendo ciò palesemente un dovere dei tecnici che gestivano materialmente l'impianto, anche in assenza di specifiche deleghe, trattandosi di un'attività ricompresa nei loro compiti ordinari; quanto alla seconda, il mantenimento in attività dell'inceneritore fino al 19.7.2007 fu concordato con il Sindaco del Comune di Montale e con l'ARPAT, al fine di effettuare un nuovo campionamento. Anche il reato di cui agli artt. 16 c.3 e 19 D.Lgs. n. 133/2005 era quindi insussistente, perché l'impianto era rimasto in funzione per più di quattro ore dopo l'accertamento del superamento proprio su richiesta delle Autorità, per effettuare il detto campionamento; inoltre anche per questo appellante la norma non doveva ritenersi applicabile a casi come quello di specie, in cui era per vari

motivi impossibile rispettare un limite di quattro ore. In via subordinata, poi, l'appellante TIBO lamentava l'eccessività della sanzione irrogata, stante la modesta gravità e la non dannosità delle violazioni e il limitato grado di colpa a lui ascrivibile, e ne chiedeva la riduzione anche mediante la concessione delle attenuanti generiche.

Infine l'imputato CAPOCCI proponeva appello sostenendo anch'egli in primo luogo la insussistenza di ogni reato quanto al superamento dei limiti di emissione misurati il 19.7.2007: diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, egli sosteneva che la causa di tale superamento, come di quello misurato il 3.5.2007, era sicuramente l'utilizzo nell'impianto di filtraggio di un carbone attivo privo delle caratteristiche necessarie, circostanza che il responsabile dell'impianto non poteva conoscere e che non derivava comunque da una sua attività bensì dalla condotta anomala di un terzo, che era intervenuta come "caso fortuito" ai sensi dell'art. 45 cp, non prevedibile e non imputabile ad una carenza gestionale, la quale escludeva quindi il nesso di causalità tra l'evento e il dovere di controllo attribuibile al CAPOCCI, del quale era anzi dimostrata la diligenza. Il giudice aveva però ritenuto il CAPOCCI responsabile del superamento misurato il 19.7.2007 affermando che egli aveva mantenuto in funzione l'impianto nonostante che già il 6 e poi il 27 giugno 2007 fosse stato informato dell'esito negativo del campionamento effettuato dall'ARPAT il 3.5.2007: questa valutazione si basava esclusivamente sulle testimonianze dei tecnici della Idroconsult, lo studio privato a cui la CIS srl aveva affidato la effettuazione dei propri controlli, ma essi avevano risposto alle domande circa i tempi di accertamento e di comunicazione dello sfioramento sulla base di un promemoria che essi stessi avevano predisposto in epoca successiva ai fatti, e quindi le loro dichiarazioni non erano attendibili perché influenzate dagli eventi, oltre ad essere in qualche caso incompatibili con i tempi del laboratorio; inoltre detti testi avevano precisato che la prima informazione eventualmente fornita, il 6.6.2007, si basava su analisi dall'esito dubbio e non attendibile, per cui essi stessi avevano ritenuto necessario ripeterle. Non vi era quindi alcuna prova credibile che il CAPOCCI fosse stato avvisato dell'esito delle analisi il 6.6.2007, ed era sicuramente falso che ne egli fosse stato informato in un incontro avvenuto il 27.6.2007 perché aveva dimostrato che in quel giorno di trovava in vacanza in Alto Adige, e quindi a molti chilometri di distanza dall'impianto, e non aveva fatto rientro in Toscana né con l'auto aziendale né con la propria auto personale. Questo appellante sosteneva infine la insussistenza del reato relativo al mantenimento in funzione dell'impianto per oltre quattro ore dopo l'accertamento del superamento dei valori di emissione, contestato al capo B), affermando anch'egli che la norma dell'art. 16 c.3 D.Lgs. n. 133/2005 non era applicabile alla misurazione delle particelle microinquinanti come le diossine perché impossibile da rispettare, essendo necessario un campionamento di otto ore per misurare la presenza di tali elementi nei fumi di emissione; anch'egli infine sottolineava che anche l'ARPAT e il Sindaco avevano apparentemente concordato con questa interpretazione, dal momento che nessuno di essi aveva ordinato l'immediato spegnimento dell'impianto ma entrambi avevano previsto la effettuazione di altri campionamenti ed analisi. In via subordinata, infine, questo imputato chiedeva dichiararsi la prescrizione di tutti i reati contestati, trattandosi di contravvenzioni consumate entro il 19.7.2007, e chiedeva la esclusione della condanna al risarcimento del danno morale, che nel caso di specie non era stato dimostrato atteso che nessuna delle parti civili aveva ad esempio provato di essersi sottoposta a controlli medici o di avere concretamente sofferto di disturbi psichici conseguenti al fatto, e che anzi era stato dimostrato che già il 30.7.2007 le autorità avevano riferito ai cittadini che il superamento dei limiti non aveva apportato "rischi aggiuntivi alle popolazioni residenti nei Comuni interessati dall'impianto".

Il procedimento di appello veniva fissato per l'udienza del 17.10.2014, che veniva però rinviata per la mancata notifica del decreto di citazione alle varie parti processuali; alla



successiva udienza del 16.3.2015 gli imputati, benché regolarmente citati, non si presentavano senza addurre alcun legittimo impedimento venendo perciò dichiarati contumaci, ma il procedimento veniva rinviato per un impedimento di alcuni difensori. Infine all'udienza del 17.9.2015, rimanendo contumaci gli imputati ma essendo presenti i difensori delle varie parti processuali, il consigliere relatore svolgeva una breve relazione e quindi le parti, su invito del Presidente, concludevano come riportato nel verbale di udienza.

La sentenza impugnata appare corretta e condivisibile con riferimento a tutte le sue statuizioni di merito e in parte anche a quelle civili, anche se deve essere dichiarata la prescrizione dei reati stante il decorso del tempo ormai verificatosi: il giudice di primo grado ha infatti adeguatamente motivato sia la sussistenza dei reati per i quali ha condannato i due imputati, sia la responsabilità penale ed anche civile di questi ultimi nonché del responsabile civile.

Non vi è alcun dubbio in merito alla sussistenza dei fatti descritti nelle imputazioni, cioè l'avvenuto superamento del limite di emissione delle diossine e dei furani accertato sia il 3.5.2007 sia il 19.7.2007, con conseguente violazione anche del reato di cui all'art. 674 cp, e l'avvenuto superamento del limite temporale di attivazione dell'impianto dopo l'accertamento del mancato rispetto dei limiti di emissione con il campionamento del 3.5.2007: gli imputati non hanno contestato l'esito delle analisi riferito dall'ARPAT, che quindi dimostra senza alcun dubbio entrambi i superamenti dei limiti di emissione, così come è certo che l'impianto rimase in funzione sino al 21.7.2007 e quindi ben oltre le quattro ore anche dopo l'effettuazione del nuovo campionamento da parte dell'ARPAT, eseguito appunto il 19.7.2007; è ampiamente provata anche la sussistenza del reato di cui all'art. 674 cp, effettivamente configurabile attesa la indubbia idoneità delle sostanze emesse, in particolare la diossina, a molestare ed anche offendere le persone.

Gli imputati ed anche, per quanto di suo interesse, il responsabile civile hanno invece contestato la propria responsabilità per quanto accaduto, negando di avere tenuto una condotta negligente e di non avere ottemperato alle prescrizioni di legge.

I motivi di appello, benché presentati in separati atti, sono simili e si possono riassumere nei seguenti:

– i gestori dell'impianto non sono responsabili del superamento dei limiti di emissione per le sostanze citate perché il cattivo funzionamento del termovalorizzatore fu sicuramente dovuto alla fornitura, da parte di un nuovo fornitore, di carbone di scarsa qualità, che non effettuava quindi un corretto filtraggio dei fumi;

– gli imputati non potevano evitare il superamento verificatosi il 19.7.2007, non essendovi una prova certa che essi fossero a conoscenza dell'esito del campionamento effettuato il 3.5.2007 e non sussistendo neppure, per il TIBO, l'onere di informarsene;

– il superamento del limite di quattro ore di accensione dell'impianto non costituisce alcun reato, sia perché le norme di cui agli artt. 16 c.3 e 19 n. 5 D.Lgs. n. 133/2005 non possono applicarsi ai microinquinanti, come le diossine, sia perché l'impianto era rimasto acceso in accordo con il Sindaco del Comune di Montale e con l'ARPAT al fine di effettuare un nuovo prelievo, proprio il 19.7.2007;

– non doveva poi essere liquidato alcun risarcimento alle parti civili non essendo provato alcun danno, neppure morale, e non avendo alcune di loro neppure presentato domande nei confronti del responsabile civile.

Il primo di questi motivi di appello è palesemente infondato: lo stesso consulente dr. Elio Cocchi, nominato per effettuare l'Accertamento Tecnico Preventivo richiesto dalla CIS srl che gestiva l'impianto, pur riconoscendo che il carbone esaminato, presumibilmente proveniente dalla nuova fornitura da parte della Gale srl, aveva "caratteristiche qualitative prossime al limite inferiore delle proprietà riferibili ragionevolmente ad un carbone



definibile ... attivato", ha accertato che esso era comunque "capace di produrre abbattimento di inquinanti in misura indeterminata ma non trascurabile" e non ha quindi individuato tale cattiva qualità del prodotto come la causa unica del superamento delle emissioni microinquinanti contestate in quanto, come si legge nelle conclusioni della sua relazione, "è risultato impossibile stabilire scientificamente se il superamento dei limiti autorizzativi sia dovuto unicamente alla scadente qualità del carbone repertato ... il CTU esprime il proprio convincimento che il fenomeno dei limiti di emissioni possa essere stato determinato anche da altre concause, di entità non valutabile quantitativamente". Leggendo la consulenza, poi, emerge che il CTU ha rilevato che nel 2007 sarebbero stati usati nei filtri dell'impianto quantitativi di carbone attivo inferiori a quelli impiegati in precedenza e soprattutto dopo la sua riapertura, e che l'impianto era un sistema instabile con la conseguenza che le emissioni di prodotti inquinanti potevano variare a causa di varie condizioni, tra cui l'anomala produzione di diossine nel corso dell'incenerimento di particolari rifiuti (si veda, sul punto, anche la dichiarazione del teste Bolognini); inoltre la estrema variabilità dei risultati delle analisi sui fumi di emissione, ed in particolare il fatto che i valori registrati con il campionamento del 19.7.2007 fossero superiori al limite ma in misura assai inferiore al superamento accertato il 3.5.2007, nonostante l'asserita identità delle modalità di funzionamento dell'impianto stesso, lo portava a ritenere che la capacità di abbattimento delle particelle di microinquinanti fosse appunto influenzata anche da altri fattori e non solo dalla qualità del carbone impiegato nei filtri. Queste conclusioni, sicuramente attendibili stante la indifferenza del predetto consulente e la sua non contestata capacità professionale, impediscono di accedere alla tesi difensiva di una assoluta irresponsabilità degli imputati per le emissioni superiori al limite di legge: infatti il consulente ha accertato o non escluso la presenza di errori e violazioni anche da parte della società CIS srl e dei suoi tecnici, sia nella manutenzione dell'impianto sia nella procedura seguita per l'incenerimento, e tali condotte si pongono quindi come concause rilevanti per il verificarsi delle emissioni eccessive, dovendosi ritenere che senza tali mancanze anche la cattiva qualità del carbone usato nei filtri non avrebbe probabilmente causato detti superamenti. Peraltro anche la CIS srl non ha mai riferito alle Autorità competenti di avere individuato una singola causa di malfunzionamento che avrebbe provocato il superamento dei limiti di emissione: come ricordato dal teste Coppi, al fine di essere autorizzata alla riapertura del termovalorizzatore la CIS srl indicò tutta una serie di operazioni di manutenzione e di controllo che aveva eseguito, asserendo di ritenere che grazie ad esse l'impianto fosse tornato efficiente, senza però asserire di averne individuata una come principale o maggiormente rilevante. E' quindi dimostrato che gli odierni imputati non hanno tenuto una condotta diligente nella gestione dell'inceneritore in quanto hanno omesso di assicurare la massima correttezza e la massima attenzione, le quali avrebbero presumibilmente impedito che il sommarsi di un altro difetto, cioè la cattiva qualità della nuova fornitura di carbone per i filtri, producesse il citato superamento. Si deve poi aggiungere che, conoscendo i difetti di manutenzione dell'impianto e quindi i limiti del suo buon funzionamento, sarebbe stata una misura prudentiale, propria di un comportamento veramente diligente, anche sottoporre ad un controllo il prodotto acquistato da un nuovo fornitore e mai testato prima, proprio per assicurarsi che esso avesse la medesima idoneità di quello usato sino ad allora. E' dunque errata e da escludere la tesi difensiva secondo cui il superamento dei limiti di emissione, in particolare quello del 19.7.2007 per il quale è stata pronunciata condanna, sarebbe avvenuto per un "caso fortuito" ovvero in assenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento: a questo proposito appare anzi corretta e da confermare la valutazione del giudice di primo grado secondo cui se il primo superamento, accertato il 3.5.2007, poteva non essere prevedibile per gli imputati, il secondo lo era in modo certo, atteso il risultato delle analisi eseguite dall'ARPAT pervenuto l'11.7.2007, ma soprattutto atteso il risultato delle analisi

eseguite dal laboratorio privato Idroconsult che, essendo stato comunicato ai gestori dell'impianto già nel giugno 2007, doveva indurli ad effettuare un controllo approfondito (anche sui materiali impiegati per l'abbattimento dei fumi, proprio perché mai usati prima), arrivando anche a spegnerlo se non avessero trovato la causa di tale superamento dei limiti di emissione, avendo essi il preciso dovere di evitare il ripetersi di emissioni di sostanze pericolose in quantità illecita.

La conoscenza dell'avvenuto superamento dei limiti appare provata in modo certo, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti. I tecnici del laboratorio Idroconsult hanno testimoniato in modo preciso, sicuro e conforme tra loro di avere comunicato i risultati dei loro esami al CAPOCCI sin dal 6.6.2007, e di avere il 27.6.2007 comunicato al predetto soggetto l'esito negativo anche del nuovo esame eseguito sui campioni prelevati il 3.5.2007: queste testimonianze sono attendibili dal momento che si tratta di tre dichiarazioni identiche, ripetute nello stesso modo in tutte le deposizioni e riscontrate dal promemoria che è stato acquisito; inoltre non emerge alcun interesse di tali soggetti a mentire, non potendo essi in alcun modo essere coinvolti nella responsabilità penale o civile per i superamenti verificatisi, trattandosi di soggetti esterni alle società CIS spa e CIS srl e privi di posizioni di garanzia circa il funzionamento del termovalorizzatore. Queste testimonianze provano quindi senza alcun dubbio che il CAPOCCI, responsabile dell'impianto, fu informato dell'avvenuto superamento dei limiti di emissione e quindi del cattivo funzionamento dell'impianto sin dal 6.6.2007 mediante un incontro con i detti tecnici, fu poi informato il 27.6.2007 dell'esito ancora negativo dell'esame dopo una ulteriore "purificazione" del campione, e infine ricevette la sera del 12.7.2007 la relazione scritta redatta dalla Idroconsult (immotivatamente restituita, nei giorni successivi, al laboratorio stesso personalmente dal CAPOCCI, secondo l'ultima deposizione del teste Sacchi). E' infatti indubitabile che la relazione datata 12.7.2007, benché consegnata genericamente presso la srl CIS ma indirizzata al CAPOCCI, come riferito esplicitamente dalla teste Serratore (che la depositò addirittura "in ufficio di CAPOCCI", come ella ha detto all'udienza del 7.11.2011), sia stata portata all'attenzione di questi stante la sua qualità, né questo imputato ha mai affermato di non averne avuto conoscenza: peraltro il fatto stesso che la Idroconsult, il 6.6.2007, sia stata incaricata di ripetere le analisi dimostra che quel primo risultato fu valutato dal responsabile dell'impianto, che decise di chiederne una conferma (cfr. teste Serratore: "La purificazione prendeva anche più giorni ... quindi doveva essere anche il cliente a dare l'OK"); è peraltro illogico e non credibile ipotizzare che una informazione così rilevante non sia stata portata a conoscenza del CAPOCCI, che era il primo e principale soggetto responsabile del cattivo funzionamento dell'impianto e che aveva le competenze ed i poteri per decidere la condotta da tenere in un simile frangente. E' in verità assai dubbio che l'esito dei controlli della Idroconsult non sia stato riferito al TIBO quale legale rappresentante della società di gestione, atteso che quel risultato esponeva anche lui a responsabilità penale e civile e soprattutto comportava necessariamente un intervento sull'impianto, quanto meno a livello di controllo della sua funzionalità ma ipoteticamente anche di modifica delle modalità di gestione, intervento che poteva richiedere delle spese che solo il legale rappresentante avrebbe potuto decidere di affrontare; peraltro è corretta e condivisibile la valutazione del giudice di primo grado secondo cui il TIBO avrebbe agito con negligenza se, non venendo direttamente informato dell'esito dei campionamenti eseguiti dall'ARPAT il 3.5.2007 (e, in contemporanea, anche dal proprio laboratorio privato), non si fosse interessato di conoscerli: l'art. 16 D.Lgs. n. 133/2005, all'ultimo comma, onera "il gestore" dell'impianto ad informare "nel più breve tempo possibile" l'autorità di controllo del verificarsi di guasti o di superamenti dei limiti di emissione, ed è quindi evidente che il gestore ha, secondo la legge, il preciso dovere di essere sempre informato e di informarsi circa il corretto funzionamento dell'impianto, al fine di fornire a sua volta all'Autorità l'informazione

immediata che la legge prescrive. E' quindi errata l'affermazione dell'appellante TIBO secondo cui non era suo dovere, quale presidente del Consiglio di Amministrazione della CIS srl, attivarsi per conoscere il risultato delle analisi essendo questo un dovere solo dei tecnici che gestivano concretamente l'impianto stesso: è la legge ad attribuire una posizione di garanzia al gestore proprio con riferimento al controllo del rispetto dei valori di emissione, ed appare superfluo dover precisare che il "gestore" è il soggetto che ha il potere di gestione della struttura, in questo caso la CIS srl, e non il responsabile dello stabilimento ovvero il tecnico che si limita a prestare la propria attività lavorativa nell'impianto stesso. Le prove raccolte dimostrano poi, con evidenza, che tale sua responsabilità era ufficialmente riconosciuta e da lui stesso non negata: informato dall'ARPAT dell'esito negativo delle analisi, il Sindaco del Comune di Montale non contattò il CAPOCCI bensì il TIBO, addirittura andandolo a prendere, insieme al responsabile della CIS spa Perruccio, presso il luogo di villeggiatura in cui egli stava trascorrendo qualche giorno di ferie, con lui parlò del funzionamento dell'impianto e della necessità di spegnerlo, e a lui, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della srl CIS, inviò l'ordinanza n. 8 del 18.7.2007 (si vedano le testimonianze di Razzoli e Perruccio, dalle quali tra l'altro si ricava che quasi sicuramente il loro colloquio con il TIBO avvenne la sera del 17.7.2007, tanto che l'ordinanza di spegnimento dell'impianto fu emessa il giorno successivo, dopo che era stata fissata con l'ARPAT la nuova campagna di rilevamento da effettuare il giorno dopo). E' dunque certo che il TIBO venne informato personalmente dal Sindaco del Comune di Montale, uno o più probabilmente due giorni prima del nuovo controllo eseguito il 19.7.2007, dell'avvenuto superamento delle emissioni e non risulta che egli abbia assunto alcuna iniziativa per evitare la prosecuzione delle emissioni illecite: egli, che secondo l'art. 16 c.3 D.Lgs. n. 133/2005 avrebbe dovuto interrompere l'attività di incenerimento entro quattro ore, ha affermato che la prosecuzione del funzionamento dell'impianto, nonostante tale superamento, fu concordata con il predetto Sindaco e con l'ARPAT al fine di effettuare un nuovo controllo, ma anche ammettendo che il ritardo nello spegnimento fosse giustificato (o quanto meno che sia avvenuto non per colpa degli imputati, che avrebbero agito per ottemperare ad un ordine dell'autorità, secondo quanto precisato nella memoria depositata dall'imputato CAPOCCI nella quale è stata invocata l'applicabilità dell'art. 51 cp), esso non giustificava né l'omessa effettuazione di controlli circa la correttezza della procedura di incenerimento né la mancata adozione di misure che riconducessero nei limiti l'emissione stessa, atteso che l'art. 16 c.2 D.Lgs. n. 133/2005 impone, in caso di guasto (caso a cui era equiparabile la situazione presente al momento, non avendo la società e i suoi tecnici accertato la causa del superamento dei limiti di emissione), quanto meno la riduzione dell'attività dell'impianto. La condotta tenuta dagli imputati successivamente al 19.7.2007, peraltro, dimostra che il mancato spegnimento non fu dovuto alla richiesta dell'Autorità di consentire nuovi campionamenti: se fosse stato così, gli imputati avrebbero provveduto a spegnere l'impianto entro lo stesso giorno 19.7.2007, iniziando le operazioni di spegnimento subito dopo i campionamenti della ASL e concludendole entro le quattro ore stabilite dalla legge, ed invece esso è stato spento il 21.7.2007, prolungando cioè il funzionamento dell'impianto per altri due giorni senza alcuna necessità e senza alcuna giustificazione, atteso che la norma contestata stabilisce chiaramente che "per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto ... può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore continuative". Nella memoria sopra citata l'imputato CAPOCCI afferma che l'ordinanza comunale ingiungeva "il mantenimento in funzione dell'impianto per non oltre 36 ore" e minacciava la denuncia all'autorità giudiziaria "ai sensi dell'art. 650 cp" in caso di inottemperanza, ma la mera lettura di tale provvedimento rende evidente che il Sindaco non ordinava il mantenimento in funzione dell'impianto per 36 ore, e quindi sino al 21.7.2007, ma ne ordinava lo

spegnimento, da eseguire "entro i tempi tecnici strettamente necessari" e comunque non oltre 36 ore dalla notifica" dell'ordinanza stessa; detta ordinanza (come peraltro quella emessa dalla Provincia di Pistoia il 19.7.2007 ed avente un contenuto simile) deve quindi essere coordinata con l'art. 16 c.3 D.Lgs. n.133/2005 che imponeva la cessazione dell'attività entro quattro ore: proseguire oltre quel termine comportava la violazione di detta norma, ma non dell'ordinanza sindacale, mentre il superare il maggior termine concesso dal Sindaco senza spegnere l'impianto avrebbe costituito anche la violazione dell'art. 650 cp. E' evidente che l'ordinanza sindacale non è sovraordinata alla legge statale e non può, in assenza di una delega, concedere termini maggiori di quelli stabiliti dal legislatore, per cui gli imputati avrebbero dovuto comunque rispettare il termine imposto dalla legge e cessare ogni attività di incenerimento entro le quattro ore dalla conoscenza del superamento del limite delle emissioni, non potendo invocare a loro giustificazione l'ignoranza della legge stessa: il CAPOCCI, quindi, avrebbe dovuto far cessare l'attività del termovalorizzatore addirittura nel giugno 2007, avendo avuto notizia certa di tale avvenuto superamento già il 6.6.2007, come detto, o al più tardi il 27.6.2007; per il TIBO, assumendo come vero che abbia avuto la notizia certa del superamento solo il 17 o 18.7.2007, può affermarsi che l'obbligo di spegnimento entro le quattro è stato sospeso fino al 19.7.2007 per la richiesta del Sindaco e dell'ARPAT di effettuare quel giorno un nuovo campionamento, ma una volta completata tale operazione non vi erano ulteriori ragioni per non rispettare la legge, ed egli avrebbe dovuto ordinare la immediata cessazione di ogni attività, da completare entro le quattro ore successive. Non si può poi non sottolineare che dal testo dell'ordinanza sindacale stessa si ricava che il mantenimento in funzione dell'impianto sino al nuovo campionamento del 19.7.2007 non era un "ordine" ma piuttosto una concessione che l'Autorità faceva, avendo preso atto che il 18.7.2007 il CIS srl aveva comunicato che l'impianto funzionava in modo regolare, essendo state eliminate le problematiche prima esistenti, e che era già stata concordata con l'ARPAT una nuova campagna di rilevamenti.

Gli appellanti, come sopra ricordato, hanno altresì asserito che la norma di cui all'art. 16 c.3 D.Lgs. n. 133/2005 non sarebbe applicabile quando il superamento sia relativo ai valori delle particelle microinquinanti, come la diossina e i furani rilevati nel presente caso, ma questa tesi è palesemente infondata: come già rilevato dal giudice di primo grado, il testo della legge è assolutamente chiaro ed anzi stabilisce tale limite temporale di funzionamento proprio con riferimento al superamento dei valori limite delle particelle microinquinanti; infatti il predetto limite temporale deve essere osservato "fatto salvo l'art. 8 comma 8", il quale impone l'adozione di un sistema automatico di interruzione dell'alimentazione di rifiuti nel caso che le misurazioni continue delle emissioni rilevino un superamento, e poiché i tecnici ascoltati hanno precisato che ad oggi le misurazioni continue sono possibili solo per i prodotti macroinquinanti è evidente che, allo stato, l'ambito di applicazione del limite stabilito dall'art. 16 c.3 L. cit. è proprio quello del superamento dei valori limite per i prodotti microinquinanti, le cui emissioni vengono controllate solo occasionalmente e mediante appositi campionamenti. E' poi evidente, dal testo dell'ordinanza sindacale sopra più volte citata, che il Sindaco ha ritenuto applicabile all'impianto in questione la norma citata atteso che ha ordinato lo spegnimento dell'impianto solo sulla base dell'unico risultato negativo conosciuto, quello del campionamento effettuato il 3.5.2007, e nonostante che, come già detto e come riportato nel testo del provvedimento, la srl CIS avesse comunicato che "le problematiche relative al sistema di rilevamento ... sono state rimosse in occasione dell'intervento di manutenzione del 6.6 u.s.; l'impianto sta funzionando in piena regolarità": infatti se egli avesse ritenuto non obbligatorio tale spegnimento, avrebbe potuto disporre la prosecuzione dell'attività quanto meno fino all'esito del nuovo campionamento.



Sussistono quindi tutti i reati contestati, compreso quello di cui all'art. 674 cp circa il quale valgono le medesime conclusioni sopra assunte, essendo notorio e non contestato l'effetto molesto e potenzialmente nocivo della emissione in atmosfera di prodotti come la diossina e i furani: deve essere escluso che il superamento dei valori limite sia avvenuto, il 19.7.2007, per caso fortuito o senza alcuna responsabilità colposa degli imputati, in quanto essi pur essendo (o dovendo essere) a conoscenza del superamento accertato il 3.5.2007 ed avendo quindi la consapevolezza di un funzionamento irregolare e non corretto dell'impianto non sono intervenuti in alcun modo per evitare la prosecuzione di tali emissioni illecite, tanto da mantenerle o rinnovarle quanto meno sino al giorno 19.7.2007, né hanno modificato le procedure di incenerimento o ridotto l'attività dell'impianto al fine di operare entro i limiti prescritti, ed hanno anche omesso di interrompere l'attività entro quattro ore dal superamento di dette emissioni; la responsabilità dei due imputati deriva poi, oltre che dalla piena conoscenza del superamento, che entrambi hanno raggiunto il CAPOCCI già nel giugno 2007 e il TIBO quanto meno il 17.7.2007, dalla posizione di garanzia che entrambi possedevano, il CAPOCCI quale responsabile dell'impianto e il TIBO quale legale rappresentante della società che lo gestiva.

Deve però prendersi atto che tutti e tre i reati ritenuti sussistenti sono oggi prescritti: trattasi di contravvenzioni che si prescrivono in quattro anni, aumentati di un quarto a seguito delle varie interruzioni verificatesi, e poiché ci sono state sospensioni nel decorso del termine di legge solo per un periodo complessivo molto breve (un mese e venti giorni, per rinvii del dibattimento determinati da legittimi impedimenti dei difensori) la prescrizione risulta essere maturata in data 11.9.2012. I due imputati devono quindi essere prosciolti da tutti i reati loro ascritti perché estinti per prescrizione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

L'accertata responsabilità di entrambi per detti reati comporta però la conferma delle statuizioni civili, nei termini sotto precisati. La valutazione del giudice circa la sussistenza di un danno morale risarcibile in favore delle parti civili di cui è stata ammessa la costituzione è infatti corretta e deve essere confermata: gli articoli di stampa e le testimonianze ascoltate hanno dimostrato che l'evento suscitò notevole allarme nella popolazione che viveva in prossimità del termovalorizzatore, a causa dei notori sospetti in merito alla pericolosità delle emissioni di simili impianti, circa le quali non è escluso che concorrano a provocare patologie tumorali nel lungo termine, ed è quindi provato in modo sufficiente che questi soggetti hanno subito un danno non a livello economico o di salute fisica, ma quanto al loro stato di benessere, a causa della tensione e della forte preoccupazione ingenerate dalla notizia stessa e protrattesi per diversi giorni (essendo intervenuto solo il 30.7.2007 un primo comunicato tranquillizzante dell'Autorità). Altrettanto corretto è il riconoscimento di un diritto al risarcimento per la Legambiente Onlus, associazione ambientalista che, quale ente esponenziale, ha nel suo oggetto sociale la tutela del territorio, che fu sicuramente messo in pericolo dai fatti verificatisi. La decisione del giudice di primo grado di condannare gli imputati e il responsabile civile al risarcimento di tale danno, correttamente limitato, come detto, ad un danno morale, deve quindi essere confermata anche con riferimento al quantum liquidato, che non è stato oggetto di una specifica impugnazione e che comunque appare di modesta entità e quindi sicuramente non superiore rispetto al danno effettivamente subito dalle varie parti civili. Deve però essere accolto l'appello del responsabile civile CIS srl nella parte in cui ha lamentato di essere stato condannato al risarcimento anche in favore di soggetti che non hanno avanzato domande nei suoi confronti: effettivamente dagli atti risulta che solo alcune delle parti civili hanno citato in giudizio il responsabile civile ed hanno esteso contro di lui la domanda di risarcimento, mentre un gruppo di privati cittadini, assistiti dall'avv. Federico D'Angelo, non ha mai chiesto alcun risarcimento alla CIS srl; ovviamente questa non può essere condannata ad un pagamento che non le è stato mai



richiesto, per cui la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto, e confermata invece nel resto delle statuizioni civili.

I soli imputati, a carico dei quali viene integralmente confermato l'obbligo di risarcimento del danno nei confronti di tutte le parti civili, devono infine essere condannati al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili anche in questa fase processuale, rimborso che viene liquidato come da dispositivo, calcolando l'importo di 1500 euro per il primo soggetto assistito, aumentato nella percentuale stabilita per l'assistenza a più soggetti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP nella misura di legge.

**P.Q.M.**

La Corte, visto l'art. 605 cpp,  
in parziale riforma della sentenza emessa in data 29.2.2012 dal Tribunale di Pistoia, appellata da CAPOCCI MAURIZIO, da TIBO GIORGIO e dal responsabile civile C.I.S. srl., dichiara non doversi procedere per tutti i reati ascritti perché estinti per prescrizione. Conferma nel resto, limitando la condanna del responsabile civile al risarcimento del danno e al rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore delle parti civili Venuti Stefano, Contu Angelina, Nugoli Jury, Bargiacchi Maila, Mecca Leonardo, De Corso Angelo, De Corso Michela, Grillo Teresa, Palandri Lia, Bachi Marco e Galleggianti Franca. Condanna i soli imputati al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questa fase, che liquida in euro 1500,00 in favore dell'avv. Bonaiuti, euro 6.000 in favore dell'avv. D'Angelo, euro 1.800 in favore dell'avv. Di Salvio ed euro 3.900 in favore dell'avv. Meucci, per tutti oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP come per legge. Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.  
Firenze, 17.9.2015

IL CONSIGLIERE rel.  
dr. Paola MASI

IL PRESIDENTE  
dr.ssa Silvia MARTUSCELLI

**Depositato in Cancelleria**

**29 OTT. 2015**

IL CANCELLIERE  
Antonio Bossa